

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017**  
**581/2017/R/EEL**

**INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PICCOLISSIMA TAGLIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG - *Requirements for Generators*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito: decreto legislativo 42/04);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (di seguito: Linee guida);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017, recante “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito: decreto ministeriale 16 marzo 2017);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il parere dell’Autorità 16 aprile 2015, 172/2015/I/efr (di seguito: parere 172/2015/I/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 400/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 264/2016/A (di seguito: deliberazione 264/2016/A);
- il Testo Integrato Connessioni Attive (di seguito: TICA), da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 424/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 786/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 786/2016/R/eel);
- il parere dell’Autorità 16 febbraio 2017, 63/2017/I/efr (di seguito: parere 63/2017/I/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- il documento per la consultazione 12 maggio 2016, 234/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 234/2016/R/eel);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21) e la relativa Variante V1 (di seguito: Variante V1);
- la lettera del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) del 2 agosto 2017, prot. Autorità 25981 del 2 agosto 2017 (di seguito: lettera 2 agosto 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede, tra l’altro, che, a partire dall’1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera) nonché per l’installazione e l’esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 20/07, disciplinata dall’articolo 27, comma 20, della legge 99/09, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Modello Unico), sentita l’Autorità;

e che tale Modello Unico sostituisca i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);

- il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito del parere 172/2015/I/efr dell’Autorità, con il decreto ministeriale 19 maggio 2015 ha inizialmente approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (di seguito: Modello Unico per impianti fotovoltaici). L’utilizzo del Modello Unico impianti fotovoltaici consente ai produttori di rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete), con ciò realizzando una significativa semplificazione della procedura;
- il Modello Unico per impianti fotovoltaici è costituito da due parti:
  - la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico nonché alla richiesta di connessione. Essa include la dichiarazione di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate nonché il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l’inserimento dei dati sul sistema GAUDÌ e per la trasmissione al GSE dei dati necessari per lo scambio sul posto (di seguito: Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici);
  - la seconda, finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, comprende le informazioni relative alla marca e al modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti. Essa include inoltre la dichiarazione di conformità dell’impianto di produzione alle diverse disposizioni normative di riferimento, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto (di seguito: Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici);
- il decreto ministeriale 19 maggio 2015 ha previsto anche che:
  - nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione delle apparecchiature di misura, l’iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del richiedente, come determinato dall’Autorità ed eventualmente da corrispondersi in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4);
  - nei casi che non rientrano nel precedente alinea (ossia nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all’installazione delle apparecchiature di misura), trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall’Autorità in materia di connessioni (articolo 3, commi 6 e 7);
  - i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici, anche al fine di consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati (articolo 4, comma 1);

- l'Autorità vigili sull'attuazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 da parte dei gestori di rete e aggiorni i provvedimenti di propria competenza in materia di accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 4);
- i gestori di rete forniscano al richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto di produzione e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi (articolo 4, comma 6);
- l'Autorità, con la deliberazione 400/2015/R/eel, ha modificato il Testo Integrato Connessioni Attive, al fine di integrarlo con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015;
- la deliberazione 400/2015/R/eel, più in dettaglio, ha previsto che:
  - nel caso degli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 e per la cui connessione sono necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:
    - i. l'iter di connessione sia avviato automaticamente con la presentazione della Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice;
    - ii. il richiedente versi all'impresa distributrice, a titolo di corrispettivo onnicomprensivo, solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione previsto dal comma 12.1 del TICA, evitando il versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo;
    - iii. l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici; e che, a tal fine, l'impresa distributrice comunichi tempestivamente al richiedente, secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento e come attualmente già previsto dal TICA, la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Anche in questo caso, vale il principio generale, espresso negli articoli 14 e 28 del TICA, secondo cui, ai fini dell'applicazione degli indennizzi automatici, sono fatti salvi i ritardi derivanti da cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi;
  - nel caso degli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 e diversi da quelli di cui al precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessione, previa comunicazione dell'impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici;
  - le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC), predisposte e pubblicate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 3 del TICA, contengano una sezione autonoma, di semplice e veloce lettura, dedicata agli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche

previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015; e che, in particolare, la predetta sezione descriva tutte le procedure necessarie, espliciti i corrispettivi da versare nei diversi casi e identifichi, con chiarezza, i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito del parere 63/2017/I/efr dell'Autorità, con il decreto ministeriale 16 marzo 2017 ha approvato i Modelli Unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microgenerazione ad alto rendimento e per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: Modelli Unici per impianti di microgenerazione). In particolare, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 trovano applicazione nel caso di impianti di microgenerazione ad alto rendimento ovvero di impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
  - realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  - aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  - alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
  - per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
  - ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
  - aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
- l'utilizzo dei Modelli Unici per impianti di microgenerazione, come già previsto nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, consente ai produttori di rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete), con ciò realizzando una significativa semplificazione della procedura;
- i Modelli Unici per impianti di microgenerazione, coerentemente con quanto già previsto nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, sono costituiti da due parti:
  - la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione degli impianti di microgenerazione ad alto rendimento e degli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili nonché alla richiesta di connessione. Essa include la dichiarazione di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate, il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati sul sistema GAUDÌ e per la trasmissione al GSE dei dati necessari per lo scambio sul posto, la comunicazione che l'energia termica prodotta sarà utilizzata per

- soddisfare una corrispondente utenza termica e, nel solo caso degli impianti di microgenerazione ad alto rendimento, la scelta di volersi avvalere (o meno) del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Parte I dei Modelli Unici per impianti di microgenerazione);
- la seconda, finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, comprende le informazioni relative alla marca e al modello delle unità di microgenerazione, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti, nonché le informazioni relative alla produzione di energia termica. Essa include inoltre la dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alle diverse disposizioni normative di riferimento, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto e la dichiarazione di avere denunciato l'impianto termico ad acqua calda (di seguito: Parte II dei Modelli Unici per impianti di microgenerazione);
  - il decreto ministeriale 16 marzo 2017 prevede anche che:
    - nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura, l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del richiedente, come determinato dall'Autorità ed eventualmente da corrispondersi in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 3);
    - nei casi che non rientrino nel precedente alinea (ossia nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all'installazione delle apparecchiature di misura), trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessioni (articolo 3, commi 6 e 7);
    - i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici, anche al fine di consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati (articolo 4, comma 1);
    - l'Autorità vigili sull'attuazione del decreto ministeriale 16 marzo 2017 da parte dei gestori di rete e aggiorni i provvedimenti di propria competenza in materia di accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 3);
    - i gestori di rete forniscano al richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto di produzione e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi (articolo 4, comma 5);
  - le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015.

#### CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 424/2016/R/eel, ha, tra l’altro:
  - a) rivisto, in riduzione, i valori del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo nel caso di potenze in immissione richieste fino a 10 kW, al fine di evitare che essi incidano in modo significativo sul costo totale dell’impianto di produzione, esercitando una sorta di “tutela” per i piccolissimi produttori di energia elettrica;
  - b) ritenuto opportuno rimandare le semplificazioni prospettate nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel nel caso degli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi sul mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco, affinché esse siano definite solo a seguito dell’implementazione in opportune sedi delle necessarie standardizzazioni;
- l’Autorità, con la deliberazione 786/2016/R/eel, ha, tra l’altro, dato mandato al Direttore della Direzione Mercati (oggi Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) di porre in essere le azioni necessarie per richiedere al CEI, nell’ambito del protocollo d’intesa di cui alla deliberazione 264/2016/A, una semplificazione della Norma CEI 0-21 per gli impianti di produzione di piccolissima taglia, anche considerando il quadro tecnico normativo europeo, eventualmente distinguendo tra impianti di produzione “*plug and play*” e altri impianti di produzione, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche;
- il CEI, al termine di un proprio processo di consultazione con inchiesta pubblica, ha recentemente modificato la Norma CEI 0-21, pubblicando la Variante V1, al fine di introdurre semplificazioni in merito ai requisiti tecnici per la connessione degli impianti di produzione di piccolissima taglia (cioè di potenza inferiore a 800 W, la soglia al di sotto della quale non trova applicazione obbligatoria nemmeno il regolamento RfG - *Requirements for Generators*). Tali semplificazioni sono essenzialmente riconducibili a:
  - requisiti di esercizio in condizioni transitorie di rete;
  - requisiti costruttivi in ordine allo scambio di potenza reattiva e alla partecipazione al controllo della tensione di rete;
  - requisiti dei sistemi di protezione di interfaccia (regolazioni; capacità di ricezione di segnali esterni);
  - adozione di un regolamento di esercizio;
- parallelamente il CEI, con lettera 2 agosto 2017, ha segnalato agli Uffici dell’Autorità che non è stato ancora possibile definire i requisiti tecnici ai quali gli impianti di produzione “*plug and play*” debbano rispondere ai fini della connessione, a causa delle interazioni tra questo tipo di apparecchiature e le vigenti normative in materia di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, e che quindi allo stato attuale le relative valutazioni risultano ancora in corso.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- modificare il Testo Integrato Connessioni Attive, al fine di integrarlo con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017;
- prevedere, in fase di prima attuazione, che, analogamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2015, anche nel caso di impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 la richiesta di connessione debba essere relativa esclusivamente a un impianto di produzione che non condivide il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione. Ciò al fine di consentire la gestione semplificata della procedura di connessione associata all'utilizzo del Modello Unico e al fine di evitare disparità di trattamento con quanto già previsto per gli impianti fotovoltaici;
- estendere la regolazione prevista dal TICA per gli impianti fotovoltaici ex decreto 19 maggio 2015, come derivante dalle integrazioni introdotte con la deliberazione 400/2015/R/eel, agli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, in quanto le disposizioni dei due decreti sono sostanzialmente analoghe;
- prevedere, in particolare, che:
  - nel caso degli impianti di microgenerazione per i quali è consentito l'utilizzo dei Modelli Unici e per la cui connessione sono necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:
    - i. l'iter di connessione sia avviato automaticamente alla presentazione della Parte I dei Modelli Unici per impianti di microgenerazione, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice;
    - ii. il richiedente versi all'impresa distributrice, a titolo di corrispettivo onnicomprensivo, solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione previsto dal comma 12.1 del TICA, evitando il versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo;
    - iii. l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II dei Modelli Unici per impianti di microgenerazione; e che, a tal fine, l'impresa distributrice comunichi tempestivamente al richiedente, secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento e come attualmente già previsto dal TICA, la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Anche in questo caso, vale il principio generale, espresso negli articoli 14 e 28 del TICA, secondo cui, ai fini dell'applicazione degli indennizzi automatici, sono fatti salvi i ritardi derivanti da cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi;
  - per gli impianti di microgenerazione per i quali è consentito l'utilizzo dei Modelli Unici ma diversi da quelli di cui al precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità nel TICA, previa comunicazione dell'impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni



lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I dei Modelli Unici per impianti di microgenerazione;

- la sezione autonoma della MCC già prevista nel caso di connessioni di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 sia integrata per tener conto di quanto previsto dal presente provvedimento in relazione agli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017;
- prevedere che, nel solo caso di impianti cogenerativi ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, il richiedente, contestualmente all'invio della Parte I dei Modelli Unici, trasmetta anche le seguenti informazioni:
  - il valore del fattore di potenza;
  - il valore della potenza efficiente lorda espressa in kW;
  - il valore della potenza efficiente netta espressa in kW;
  - il valore della potenza termica efficiente netta espressa in kWt;
  - il valore percentuale atteso di utilizzo associato a ogni combustibile dichiarato;
  - la tipologia dell'impianto di produzione, selezionando tra combustione interna, microturbine, a utilizzo diretto del vapore endogeno, con singolo o doppio flash, ciclo binario.

Ciò consente al sistema GAUDÌ di disporre di tutte le informazioni utili per identificare correttamente l'impianto di produzione;

- prevedere che, sia nel caso di impianti cogenerativi ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 sia nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, il richiedente trasmetta, contestualmente all'invio della Parte I dei Modelli Unici, anche le seguenti informazioni e documenti ove non già previsti:
  - lo schema elettrico unifilare relativo alla connessione dell'impianto di produzione;
  - il valore della potenza nominale in uscita dall'inverter del gruppo di generazione;
  - qualora siano presenti sistemi di accumulo, il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in kWh, il valore della potenza nominale del convertitore mono/bidirezionale del sistema di accumulo, precisando se la connessione sia lato corrente continua ovvero lato corrente alternata nel solo caso di sistemi di accumulo lato produzione.

Ciò consente al sistema GAUDÌ di disporre di tutte le informazioni utili per identificare correttamente l'impianto di produzione;

- prevedere che, sia nel caso di impianti cogenerativi ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 sia nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, il richiedente, contestualmente all'invio della Parte II dei Modelli Unici, aggiorni le informazioni di cui ai precedenti punti. Ciò consente al gestore di rete e al sistema GAUDÌ di disporre dei dati aggiornati all'atto della connessione;
- non prevedere che, nel caso di impianti di microgenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti non rinnovabili, il corrispettivo per la connessione venga rivisto qualora nel corso dei tre anni solari successivi a quello in cui l'impianto di produzione entra in esercizio non risulti rispettata a consuntivo la condizione di cogenerazione ad alto rendimento, in analogia a quanto già previsto dal TICA nei

casi delle sezioni di microgenerazione per le quali la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento viene rilasciata sulla base di dati certificati;

- prevedere che le semplificazioni introdotte nella Variante V1 alla Norma CEI 0-21 in merito ai requisiti tecnici per la connessione degli impianti di produzione di piccolissima taglia trovino immediata applicazione;
- non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l’Autorità (nel caso dell’attuazione del decreto ministeriale 16 marzo 2017) nonché di interventi già sottoposti a consultazione (nel caso delle semplificazioni introdotte nella Variante V1 alla Norma CEI 0-21)

## **DELIBERA**

1. Il Testo Integrato Connessioni Attive, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017, è modificato nei seguenti punti:
  - all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera ccc) è aggiunta la seguente: “
    - ddd) **impianto di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017** è un impianto di microgenerazione ad alto rendimento ovvero un impianto di microgenerazione alimentato da fonti rinnovabili avente tutte le seguenti caratteristiche:
      - realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
      - avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
      - alimentato da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
      - per il quale sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
      - ove ricadente nell’ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici;
      - avente capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
      - caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.”
  - all’articolo 1, comma 1.2, le lettere bb), cc) e dd) sono sostituite dalle seguenti: “
    - bb) **AdM** sono le Apparecchiature di Misura;
    - cc) **decreto ministeriale 19 maggio 2015** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 recante “Approvazione di un

modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”;

dd) **decreto ministeriale 16 marzo 2017** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017 recante “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili”;

ee) **Modello Unico** è:

1. il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015;
2. il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 16 marzo 2017, relativo agli impianti di microgenerazione ad alto rendimento, ovvero all'Allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 2017, relativo agli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

Ogni modello unico è costituito da una Parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori, sostitutiva della richiesta di connessione, e da una Parte II recante i dati da fornire alla fine dei lavori, sostitutiva della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione.”;

- all'articolo 3, comma 3.4, dopo le parole “agli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015” sono aggiunte le seguenti: “e agli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017”;
- all'articolo 3, comma 3.4, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti: “
  - d) le modalità e i tempi entro i quali l'impresa distributrice effettua le verifiche previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 16 marzo 2017;
  - e) gli adempimenti a cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico ovvero dell'impianto di microgenerazione;
  - f) i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico ovvero dell'impianto di microgenerazione, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica;”;
- la rubrica dell'articolo 6 “*Richieste di connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015*” è sostituita dalla seguente: “*Richieste di connessione per impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 e dagli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017*”;
- la rubrica dell'articolo 6bis “*Richieste di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015*” è sostituita dalla seguente: “*Richieste di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto*

*ministeriale 19 maggio 2015 e per impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017”;*

- all’articolo 6bis, il comma 6bis.1 è sostituito dal seguente: “

6bis.1 Le richieste di connessione, nel caso di un impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero nel caso di un impianto di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, sono presentate all’impresa distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione già esistente e utilizzato per i prelievi di energia elettrica, esclusivamente qualora l’unico impianto di produzione per cui si richiede la connessione non condivida il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione. Allo scopo occorre inviare esclusivamente la Parte I del corrispondente Modello Unico con i relativi allegati, riportando anche i seguenti dati:

  - lo schema elettrico unifilare relativo alla connessione dell’impianto di produzione;
  - il valore della potenza nominale in uscita dall’inverter del gruppo di generazione (ove presente);
  - qualora siano presenti sistemi di accumulo, il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in kWh, il valore della potenza nominale del convertitore mono/bidirezionale del sistema di accumulo, precisando se la connessione sia lato corrente continua ovvero lato corrente alternata nel solo caso di sistemi di accumulo lato produzione.

Nel solo caso di impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 occorre riportati anche i seguenti dati:

  - il valore del fattore di potenza;
  - il valore della potenza efficiente lorda espressa in kW;
  - il valore della potenza efficiente netta espressa in kW;
  - il valore della potenza termica efficiente netta espressa in kWt;
  - il valore percentuale atteso di utilizzo associato a ogni combustibile dichiarato;
  - la tipologia dell’impianto di produzione, selezionando tra combustione interna, microturbine, a utilizzo diretto del vapore endogeno, con singolo o doppio flash, ciclo binario.”;
- alla Parte III, la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente:

**“TITOLO I  
CONDIZIONI PROCEDURALI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DIVERSI  
DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO  
2015 E DAGLI IMPIANTI DI MICROGENERAZIONE EX DECRETO  
MINISTERIALE 16 MARZO 2017”;**

- alla Parte III, la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente:

**“TITOLO II**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DIVERSI**  
**DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO**  
**2015 E DAGLI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO**  
**MINISTERIALE 16 MARZO 2017”;**

- alla Parte III, la rubrica del Titolo IIbis è sostituita dalla seguente:

**“TITOLO IIbis**  
**CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI**  
**FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015 E PER GLI**  
**IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE EX DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO**  
**2017”;**

- la rubrica dell’articolo 13bis *“Condizioni procedurali ed economiche per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015”* è sostituita dalla seguente: *“Condizioni procedurali ed economiche per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 e per impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017”;*

- all’articolo 13bis, il comma 13bis.1 è sostituito dal seguente: “

13bis.1 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:

- a) nel caso di impianti ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione delle apparecchiature di misura:
  - ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica;
  - dà avvio alla procedura per la connessione;
  - dà seguito alle comunicazioni e l’inserimento dei dati previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 2017;
  - predispone il regolamento d’esercizio;
  - addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro;
- b) nel caso di impianti ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi:
  - ne dà motivata informazione al richiedente;
  - predispone il preventivo per la connessione;

- addebita al richiedente il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6.

Qualora l'impianto fotovoltaico ovvero l'impianto di microgenerazione non soddisfi tutti i requisiti necessari per l'applicazione dei corrispondenti Modelli Unici, il gestore di rete ne dà motivata informazione al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del presente provvedimento.”;

- all'articolo 13bis, il comma 13bis.3 è sostituito dal seguente: “  
13bis.3 Il gestore di rete comunica al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 2017, nonché le informazioni di cui al comma 7.8bis, indicando, tra le tipologie di SSPC:
  - quella denominata SSP-A, nel caso di impianti fotovoltaici e di impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili con una potenza installata complessiva nel punto di connessione non superiore a 20 kW;
  - quella denominata SSP-B, nel caso di impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili con una potenza installata complessiva nel punto di connessione superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW, nonché nel caso di impianti di microgenerazione ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva nel punto di connessione inferiore a 50 kW.Tale comunicazione deve essere effettuata:
  - a) entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera a);
  - b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera b).”;
- all'articolo 13bis, comma 13bis.4, lettera a), nonché all'articolo 13bis, comma 13bis.5, lettera c), dopo le parole “invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta” sono aggiunte le seguenti: “unitamente all'aggiornamento dei dati aggiuntivi di cui al comma 6bis.1 resi disponibili contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico.”;

- all'articolo 13bis, comma 13bis.4, lettera c), dopo le parole “attiva la connessione dell'impianto” sono aggiunte le seguenti: “di produzione”;
2. Il Testo Integrato Connessioni Attive è altresì modificato nei seguenti punti:
- all'articolo 1, comma 1.1, lettera u), le parole “al gruppo di misura” sono sostituite dalle seguenti: “alle apparecchiature di misura”;
  - all'articolo 3, comma 3.2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: “
    - p) le informazioni relative a quali siano le configurazioni ammissibili nei casi in cui si vogliano connettere alla rete, tramite lo stesso punto, impianti di produzione e impianti di consumo. A tal fine il gestore di rete deve evidenziare quali sono i requisiti minimi che il sistema deve avere per rientrare in ciascuna delle categorie in cui è classificabile un ASSPC ai sensi del TISSPC;”;
  - all'articolo 10, comma 10.6, la lettera d) è soppressa;
  - all'articolo 23, comma 23.3, la lettera c) è soppressa;
  - all'articolo 35bis, comma 35bis.4, lettera c), le parole “dal TICA” sono sostituite dalle seguenti: “dal presente provvedimento”;
  - all'articolo 40, comma 40.7, lettera b), le parole “del TICA” sono soppresse.
3. Le semplificazioni introdotte nella Variante V1 alla Norma CEI 0-21 in merito ai requisiti tecnici per la connessione degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano secondo le tempistiche previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017. A tal fine, le imprese distributrici aggiornano le proprie modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC), la propria modulistica e i propri portali informatici (se presenti), affinché siano disponibili e operativi entro la medesima data.
5. La presente deliberazione e il Testo Integrato Connessioni Attive, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*